

- 3) Se l'articolo 15 regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che le differenze procedurali tra le normative dei due Stati, quale lo svolgimento del processo a porte chiuse, da parte di giudici specializzati, sono a servizio dell'interesse superiore del minore nel senso di tale disposizione [del diritto dell'Unione].

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

## Ricorso presentato il 12 settembre 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-576/18)

(2018/C 399/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Recchia, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C-243/10, concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione della Commissione 2008/854/CE (<sup>1</sup>), del 2 luglio 2008, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'articolo 260 TFUE;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a di EUR 13 892 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, con un minimo di EUR 8 715 000, dal giorno della pronunzia della sentenza resa nella causa C-243/10 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità su base semestrale, fissata dalla Commissione a partire dal semestre successivo alla data della sentenza nella presente causa, pari a EUR 126 840 al giorno;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Con decisione 2008/854/CE, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuti al settore alberghiero in Sardegna (legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N272/98), pubblicata nella GUUE L 302 del 13 novembre 2008, la Commissione ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato in questione concessi dall'Italia e ne ha ordinato il recupero.

Con sentenza del 29 marzo 2012, causa C-243/10, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale decisione, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi nell'ambito del regime previsto da tale decisione.

A distanza di più di sei anni da tale sentenza, malgrado le numerose sollecitazioni da parte della Commissione al governo italiano, gran parte degli aiuti in questione non sono stati ancora recuperati. Le argomentazioni avanzate a questo effetto dal governo italiano, in particolare con riferimento ai contenziosi nazionali pendenti, non costituiscono giustificazioni valide a fronte di tale inadempimento. Risulta dunque che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Italia non ha ancora integralmente recuperato l'aiuto e non si è quindi pienamente conformata alla sentenza della Corte nella causa C-243/10.

La Commissione chiede pertanto alla Corte di dichiarare che l'Italia ha violato l'articolo 260 TFUE e le propone di comminare all'Italia il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità semestrale fino a quando la sentenza nella causa C-243/10 non sarà pienamente eseguita.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (GU 2008, L 302, pag. 9).

**Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Buonotourist Srl avverso la sentenza del Tribunale  
(Seconda Sezione) dell'11 luglio 2018, causa T-185/15, Buonotourist / Commissione**

**(Causa C-586/18 P)**

(2018/C 399/34)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Buonotourist Srl (rappresentanti: M. D'Alberti, L. Visone, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata
- dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all'aiuto di stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1 111 572,00), è integralmente nulla e non avvenuta là dove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69 (concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale) <sup>(1)</sup>, sia da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di stato ai sensi dell'art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;
- dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1 111 572,00), è integralmente nulla nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell'aiuto a carico dello Stato italiano. Con condanna della Commissione alle spese sostenute dalla Buonotourist s.r.l.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso è sostenuto da cinque motivi in base ai quali la sentenza merita di essere annullata:

**I. Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della compensazione in esame come «nuovo aiuto»**

La compensazione riconosciuta alla ricorrente consegue ad una sentenza di accertamento del relativo diritto presa dal Consiglio di Stato nel 2009, sulla base del Reg. 1191/1969, per OSP di tariffa. Tale giudicato, per la sua valenza, giammai poteva interpretarsi come istitutiva di una misura di compensazione avendone operato unicamente la mera dichiarazione.